

INDICE. 1. Premessa. 2. La sospensione dei processi “pendenti” e l’impedimento, salve grave pregiudizio o urgenza, dell’avvio dei “nuovi”. 3. Segue: le modalità di presentazione dell’istanza, forme decisorie ed effetti. 4. Segue: l’ambito soggettivo ed oggettivo della sospensione dei processi. 5. Segue: la sospensione dei processi pendenti, sua natura, effetti e prosecuzione dei processi. 6. La sospensione dei termini processuali. 7. Il rinvio d’ufficio delle udienze.

## 1. Premessa.

Per più motivi, con amarezza, svolgo nel presente breve scritto alcune riflessioni sull’art.5 del decreto legge del 28 aprile 2009 n.39, interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile ( in GU n. 97 del 28-4-2009, convertito dalla legge 77/2009, in G.U. n. 147 del 27.6.2009).

Fra i vari, infatti, va rilevato innanzi tutto come norme quale quella in commento, purtroppo, costituiscono ormai una tragica, nemmeno più tanto infrequente, costante nella nostra legislazione processuale<sup>1</sup>.

E ciò nonostante, nella non più trascurabile frequenza<sup>2</sup> con la quale il legislatore deve affrontare le problematiche derivanti da un sisma di grave intensità e, pur apprezzando lo sforzo e l’*intentio* dei provvedimenti urgenti, non si può non notare immediatamente come siano rimaste inascoltate le censure che, puntualmente in queste tragiche occasioni, la dottrina ha esposto sulla tecnica, portata e funzionalità della disciplina emergenziale.

E’ ormai abitudine del legislatore, in questi casi, adottare norme “fotocopia”, per lo meno nello stretto ambito cui sono dedicate queste poche riflessioni, di altri provvedimenti relativi agli interventi urgenti per il caso di calamità naturali quali il terremoto. Senza, tuttavia, prestare adeguata attenzione alle problematiche e relativa delicata casistica poi sviluppatasi in tema e senza appunto considerare che i precedenti storici, non escluso quella immediatamente precedente l’art.5 in commento (ossia l’art. 4 del d.l. n. 245 del 2002, convertito con modificazioni nella legge n. 286 del 2002), hanno attirato molte critiche per le molte aporie sia sistematiche che strettamente pratico-applicative cui hanno dato origine: sicché è facile previsions che anche nel caso del nuovo sisma per la disciplina processuale imbastita nell’art.5 in commento si riproporranno molti dei dubbi già stigmatizzati in dottrina quanto alle “distrazioni”<sup>3</sup> del legislatore e i conseguenti disorientamenti giurisprudenziali, che una claudicante disciplina processuale stimola.

---

<sup>1</sup> Per i precedenti, rimando ai saggi di ORIANI- VERDE, *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980*, in *Nuove leggi civili commentate*, 1981, 1014 s.; DELLA PIETRA, *Sospensione dei termini processuali nella provincia di Campobasso in conseguenza del sisma dell’ottobre 2002*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it)

<sup>2</sup> Per il dettagliato elenco di questi provvedimenti v. ORIANI – VERDE, *Interventi urgenti*, cit., 1014 nota 1, nonché l’aggiornamento di DELLA PIETRA, *Sospensione*, loc.cit..

<sup>3</sup> V. ACONE, *Il terremoto e le “distrazioni” del legislatore. A proposito della sospensione dei termini processuali*, *Foro it.*, 1981, V, 26 s

Il che se è grave di per se', posto che il martoriatissimo processo civile, rimaneggiato praticamente ad ogni legislatura<sup>4</sup>, non può affatto tollerare altri dubbi interpretativi, specie in ordine alla disciplina dei termini processuali, tema fra i più delicati e rilevanti, stanti le ovvie, disastrose ricadute che incertezze interpretative possono causare.

Cosa che, francamente, dovrebbe essere tassativamente risparmiato agli utenti della giustizia in generale, e specie per quelli operanti nelle località colpite dal grave terremoto.

Peraltro, nel caso del decreto legge n.39/2009, la tecnica normativa è ancora più infelice e foriera di ulteriori, nuovi dubbi rispetto ai precedenti storici che, solo in parte, sono stati risolti con la legge di conversione.

Mi auguro, dunque, che il presente scritto possa servire quale primo strumento esegetico di una disciplina destinata, temo, a molti dubbi e disorientamenti vari.

## **2. La sospensione dei processi “pendenti” e l’impedimento, salve grave pregiudizio o urgenza, dell’avvio dei “nuovi”.**

Nel caso del d.l. 39/2009, peraltro, la disciplina relativa al processo civile è più complessa ed articolata rispetto ai suoi precedenti storici normativi.

Infatti, se la confrontiamo con il testo dell’art.4 del d.l.4 novembre 2002 n.245 (relativo al sisma del Molise del 2002) ci si avvede subito che le norme concernono sia i *termini processuali* (e sostanziali<sup>5</sup>) – come da tradizione normativa – sia i *processi stessi*.

Il che non è di poco momento, perché il processo, come sanno tutti e puntualmente rimarcato in dottrina<sup>6</sup>, è fatto non solo di termini ma anche di udienze, sicché anche con riferimento a queste possono e si danno frequenti ed importanti occasioni di preclusioni e decadenze<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> Come noto è stato definitivamente approvato dal Senato il 26 maggio scorso il D.D.L. S.1082 26 maggio 2009 sull’ennesima riforma del processo civile.

<sup>5</sup> Preciso che mi dedicherò solo alla disciplina della sospensione dei processi e dei termini processuali. Per un’analisi della disciplina relativa alla sospensione dei termini sostanziali, v., per provvedimenti analoghi, ORIANI – VERDE, op.loc.cit.

<sup>6</sup> ORIANI – VERDE, op.ult.cit., 1023 s.

<sup>7</sup> Per il vero, la giurisprudenza non ha avuto dubbio nel ritenere che la sospensione dei termini comportasse, di fatto, la sospensione dei processi: così, ad esempio, “la sospensione dei termini di svolgimento di attività difensiva disposta dall’art 4 del d.l. n. 245 del 2002, convertito con modificazioni nella legge n. 286 del 2002, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, comporta che, per i soggetti residenti, alla data del 29 e 31 ottobre 2002, nonché 8 novembre 2002, nei territori individuati nei decreti del Presidente Consiglio dei Ministri in pari data, dovevano ritenersi sospesi fino al 31 marzo 2003 i processi civili in corso, di talché non poteva essere loro imposto di costituirsi in giudizio o svolgere attività difensiva. (Nella specie, risultando non contestato che il ricorrente risiedesse all’epoca in Catania, luogo dove gli era stata notificata la citazione, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di pace del luogo, che all’udienza fissata il 22 gennaio 2003 aveva fatto precisare le conclusioni all’altra parte e trattenuto la causa in decisione): Cass. 20 febbraio 2007, n. 3971. Tuttavia, l’idea è errata, perché, come giustamente ed autorevolmente rimarcato in dottrina, la sospensione del processo, essendo un evento anomalo ed eccezionale rispetto al naturale iter del giudizio, deve essere espressamente prevista e non ricostruita in via interpretativa: ORIANI- VERDE, op.cit., 1024, ove ulteriori indicazioni di letteratura.

E' quindi necessario esaminare la disciplina distinguendo i due ambiti applicativi, "sospensione" dei processi e "sospensione" (salvo verificare se tale veramente è<sup>8</sup>) dei termini processuali.

Iniziando dalla prima, la norma (come integrata in sede di conversione) testualmente prevede che "fino al 31 luglio 2009, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione delle cause di competenza del tribunale dei minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all'art.283 del codice di procedura civile e in genere delle cause quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile"<sup>9</sup>.

Si tratta, *ictu oculi* di una previsione molto articolata, contenente più ipotesi che vanno analiticamente e separatamente considerate.

La prima parte pone la *regola* della sospensione legale dei processi<sup>10</sup> civili e di quelli attribuiti a tutte le giurisdizioni speciali.

La seconda parte della previsione pone le eccezioni (concernenti cause relative ad alimenti ecc.) nonché anche tutte quelle, evidentemente ultronee a quelle testualmente identificate e ora citate, caratterizzate da un grave pregiudizio che potrebbe colpire la parte; non si tarderà a notare che, con l'esclusione di alcune ipotesi (cioè di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonché quelle relative alla

---

<sup>8</sup> E' noto che i termini possono subire delle "modificazioni", in senso proprio o improprio, quali l'abbreviazione, la proroga, il prolungamento, l'interruzione, la sospensione ecc.: su tali fenomeni, per tutti, PICARDI – MARTINO, voce *Termini: diritto processuale civile*, in *Enc.giur.*, Roma, 1989, 9 ss. Per la verifica a quale di queste modificazioni sia riconducibile la sospensione dei termini processuali prevista dalla norma in esame, v. *infra* 6.

<sup>9</sup> Rispetto alla stesura originaria del primo comma dell'art.5, la legge di conversione ha integrato l'ambito oggettivo della sospensione indicando, com'era necessario invero, anche tutti i casi di giurisdizioni speciali oltre a quella amministrativa (quindi, tributaria, contabile, usi civici ecc.), i processi devoluti al tribunale dei minori e i giudizi, *rectius*: sub-procedimenti inibitori nel caso di impugnazione di sentenze esecutive: sull'ambito oggettivo della norma e si dette integrazioni, v. *infra* nel testo.

<sup>10</sup> A differenza della legge sulla sospensione feriale dei termini n.742/1969, che riserva il campo di applicazione della legge alle "giurisdizioni civili ed amministrative", il d.l. 39/2009 parla di processi civili ed amministrativi. Tuttavia, pur potendo insorgere il dubbio, stante la diffusione dello schema processuale fuori dai confini della giurisdizione in senso stretto (PICARDI – MARTINO, op.cit.14), tuttavia, va escluso che la sospensione in esame possa essere esportata nel campo del procedimento amministrativo. Di converso, pur limitato ai processi civili ed amministrativi", onde evitare altrimenti evidenti disparità di trattamento, la sospensione dei processi deve potersi estendere alle altre "giurisdizioni" (oltre a quella penale, espressamente prevista dall'art.5), quali la contabile, la tributaria, e comunque- secondo un noto insegnamento della giurisprudenza della Corte costituzionale - comunque a tutte le giurisdizioni speciali nelle quali è necessaria la difesa tecnica: comprese quindi le giurisdizioni relative agli illeciti disciplinari (ad es. dei consigli degli ordini provinciali degli avvocati, architetti ecc.): implicitamente, quanto al procedimento disciplinare a carico di avvocato (in riferimento al d. l. 26 novembre 1980, n. 776 (convertito, con modificazioni, in l. 22 dicembre 1980, n. 874), Cass. 7 marzo 1985, n. 1884.

dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti) la nostra norma ripete quanto previsto dall'art.92, come risultante dalle modifiche da parte dell'art. 4, L. 4 aprile 2001, n. 154 e poi dall'art. 19, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge<sup>11</sup>.

La terza parte disciplina, confusamente e mescolando ipotesi ben distinte, il *quomodo* della verifica dell'urgenza (non del "grave pregiudizio", come invece la parte immediatamente precedente della norma recita) che legittima l'avvio di una causa diversa da quelle nominativamente indicate e sottratte alla sospensione, *distinguendo* (lo rilevo immediatamente) fra cause da iniziare – quindi ovviamente non ancora sospendibili non essendo pendenti - e cause, effettivamente sospese, perché già iniziate.

Nonostante l'anodino riferimento – sia quanto ai processi che ai termini – alla sospensione, noto immediatamente l'atecnicità della scelta.

Infatti, di sospensione<sup>12</sup> *in senso tecnico*<sup>13</sup> si potrà parlare solo con riferimento a giudizi, civili ( a cognizione piena - ordinari e speciali - sommari, contenziosi e di c.d. volontaria giurisdizione<sup>14</sup>, esecutivi, arbitrali<sup>15</sup>) o di giurisdizioni speciali, *già pendenti* al momento di introduzione della disciplina urgente.

All'evidenza, parlare di sospensione di un giudizio *non ancora iniziato*, quindi *non tecnicamente pendente* ai sensi dell'art.39 c.p.c., è un non senso logico, prima che giuridico.

Compio la precisazione perché, come ho già notato, con una *melange* molto discutibile, nella norma in esame il legislatore si è preoccupato di disciplinare sia l'ipotesi di processi già "pendenti", come appunto indicato *expressis verbis* - e

---

<sup>11</sup> Il rilievo consente, dunque, di importare i risultati esegetici della norma tipo cui l'art.5 è ovviamente ispirata quanto alle singole previsioni eccezionali: così, per cause relative ad alimenti, come appunto messo in evidenza quanto alla legge sulla sospensione feriale dei termini ( PICARDI - MARTINO, voce *Termini*, cit., 14) , che la giurisprudenza non vi fa rientrare le cause relative all'assegno di divorzio (Cass.25 novembre 1976, n.4450) all'assegno di mantenimento del coniuge (Cass.19 marzo 1980 n.1819; Cass. civ. Sez. I, 7 marzo 1990, n.1800), del figlio in regime di separazione dei coniugi (Cass.7 marzo 1990 n.1800); dell'assegno di mantenimento connesso al giudizio di paternità (Cass., 6 agosto 1991, n. 8567).

<sup>12</sup> Sulla sospensione in generale v., per tutti, MENCHINI, voce *Sospensione del processo civile: a) processo civile di cognizione*, in *Enc. dir.* XLIII, Milano 1990, 5 ss.

<sup>13</sup> In senso strutturale e funzionale, ossia soprattutto come arresto temporaneo del processo.

<sup>14</sup> Analogamente, quanto alla legge 742/1969, PICARDI – MARTINO, op.cit., 14.

<sup>15</sup> Mi parrebbe necessario, invero, estendere la disciplina in esame anche ai processi arbitrali, rituali come non, codicistico (art.806 ss. c.p.c. ) o speciali (segnatamente quelli in materia di controversie di lavoro, societario, delle opere pubbliche ecc.), nonostante che , in tema di sospensione dei termini ex legge 742/1969, la questione sia notoriamente controversa: per tutti, PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, Padova 2000, II, 9; in giurisprudenza, negativamente e *tranchant*, Cass. 8 ottobre 2008, n. 24866. Se è vero che ritengo personalmente di dover continuare a pensare all'arbitrato in chiave puramente negoziale, quale "*decisione privata di una lite privata*", per ripetere la nota e chiarissima formula di Luigi Montesano, e ciò anche in vigenza di norme che equiparano *quoad effectum* il lodo arbitrale rituale alla sentenza del giudice, tuttavia, l'esclusione dell'arbitrato dalle sospensioni in esame mi parrebbe creare un'inaccettabile disparità di trattamento a scapito del fenomeno arbitrale, come se questo – *melius*: le relative attività procedurali, articolate e complesse come quelle dei giudizi statali - fosse...antisismico. A conclusione contraria, comunque, ritengo si possa arrivare anche combinando la disciplina della sospensione dei processi con quella dei "termini" prevista dal successivo comma terzo, che – anodinamente- sospende (pur lasciando alla parte la possibilità di rinunziarvi) tutti i termini processuali e sostanziali ed in ordine a "qualunque diritto, azione ed eccezione"; la genericità della previsione, infatti, è evidentemente tesa ad evitare qualunque esclusione.

appunto perchè pendenti, sospendibili - sia processi *ancora* da istaurare, quindi *non* pendenti, come reso palese dal riferimento ai due tipici atti introduttivi di ogni processo di cognizione (citazione e ricorso).

A parte le diverse forme e competenze in ordine al controllo del ricorrere dello speciale presupposto che legittima l'avvio della causa<sup>16</sup>, altrimenti assoggettata a tale anomala "sospensione", è dunque immediatamente evidente che nel caso di cause *non pendenti* non si versi in caso di sospensione in senso tecnico<sup>17</sup>, ma semmai di una *sorta* di *provvisoria improcedibilità-inammissibilità* della domanda, estranea all'ambito oggettivo già ricordato (procedimenti in tema di domande cautelari, di ordini di protezione contro abusi familiari, interdizione ecc.<sup>18</sup>).

In sostanza, in questi casi, la previsione si risolve in un divieto, mancando l'autorizzazione del presidente o del collegio<sup>19</sup>, di dare inizio a tutti i processi civili o amministrativi, di qualunque natura (a cognizione piena, come sommari ecc.) a qualunque rito siano assoggettati (ordinario, locatizio, laburistico, societario, fallimentare, ecc.) e, di conseguenza, come detto in una sorta di anomala condizione di ammissibilità procedibilità della domanda che dà origine, in capo alla controparte, nel caso di processo istaurato in assenza della condizione predetta, alla relativa eccezione impediente di rito.

Il che, dubbi sistematici a parte, mi pare molto problematico, considerando che l'assenza di questa peculiare condizione (grave pregiudizio/urgenza, secondo la

---

<sup>16</sup> *Infra* sub § 3.

<sup>17</sup> Perché tecnicamente la sospensione può riguardare solo attività in corso, termini in decorrenza ecc., cioè incidere in fattispecie processuali la cui genesi ha avuto inizio e non sono completate, non anche rivolgersi semplicemente verso attività futuribili: v., per approfondimenti, RECCHIONI, *L'impedimento dell'efficacia del titolo e del processo esecutivo nell'opposizione ex art. 615, 1^ co., c.p.c.*, in *Riv.es.forz.*, 2008, 12, e in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).

<sup>18</sup> Per quanto concerne le ipotesi nominativamente individuate di sottrazione alla sospensione dei processi, rilevo che, stante l'assonanza con quanto previsto con l'art.92 dell'Ordinamento giudiziario, la previsione deve considerarsi di stretta e rigorosa interpretazione, come univocamente insegna da sempre la giurisprudenza di legittimità.

<sup>19</sup> Mi sembra infatti che il sindacato del presidente del tribunale quanto alla sussistenza dell'urgenza/grave pregiudizio che eccezionalmente consente il promuovimento e ulteriore coltivazione della causa civile o amministrativa vada ricondotto nel novero degli atti autorizzatori, e in specie in quelli che si risolvono nella rimozione di un divieto, appunto, o vincolo ecc. Alla stregua, insomma, di quanto accade in ambito fallimentare. La previsione ricalca, all'evidenza, quella dell'art.92 del R.D. 30 gennaio 1941 n.12, e non quella, ad esempio, di cui all'art.163 bis c.p.c.: il che non è di poco momento, appunto ai fini del discorso che svolgo nel testo, perché, come esattamente rilevato in giurisprudenza, Il provvedimento con il quale il presidente del tribunale, in calce alla citazione introduttiva, disponga l'abbreviazione dei termini di comparizione, nell'esercizio dei poteri conferitigli dall'art. 163 bis cod. proc. civ., non contiene un'implicita dichiarazione d'urgenza della causa, secondo la previsione dell'art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (ordinamento giudiziario) ed ai diversi fini della trattazione della causa medesima nel periodo feriale, e, pertanto, non può valere ad escludere l'operatività della sospensione dei termini processuali durante il predetto periodo, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742: Cass. 17 gennaio 1980 n. 385. L'inapplicabilità della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, per effetto della declaratoria del carattere urgente della causa (art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, in relazione all'art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12), postula un espresso provvedimento del giudice, inequivocamente diretto alla produzione di detti effetti. Pertanto, il generico richiamo all'urgenza, che sia contenuto nel corpo di un decreto ingiuntivo emesso nel periodo feriale, ove presenti caratteri di equivocità, nel senso cioè della sua riferibilità alle fattispecie contemplate dagli artt. 482, 641 e 642 cod. proc. civ., ovvero all'esigenza di giustificare l'adozione del decreto stesso nel suddetto periodo, non può essere di per sé sufficiente a sottrarre il termine per la proposizione della opposizione all'indicata sospensione.

doppia previsione normativa ricordata) è subordinata alla decisione basata sulla troppo ampia discrezionalità del presidente del tribunale o del collegio dopo l'avvio della causa, con citazione o ricorso.

Scelta discrezionale e, peraltro, totalmente insindacabile, stante l'espressa previsione di assoluta impugnabilità del relativo provvedimento.

Rinviando a breve per qualche notazione in ordine al possibile ambito oggettivo di tale grave pregiudizio/urgenza che deve connotare le cause procedibili fuori dalle eccezioni individuate testualmente dalla norma, si nota immediatamente l'assenza di una qualsivoglia sanzione per l'avventuroso avvio di un'azione civile, adducendo il grave pregiudizio/urgenza del relativo processo, poi smentito dal presidente del tribunale o, addirittura, senza l'allegazione del grave pregiudizio.

Ragionando sulla linea interpretativa imposta dall'art.156 c.p.c., che esclude nullità di sorta (cui *grosso modo* potrebbe pensarsi di ricondurre l'assenza della speciale condizione di ammissibilità-procedibilità posta dalla norma in esame), in assenza di espressa previsione normativa o radicale difetto dello scopo processuale dell'atto, ritengo ci si debba adoperare in ogni modo per escludere la tentazione di destinare detti giudizi ad una pronuncia di *absolutio ab instantia*, con declaratoria appunto di inammissibilità – improcedibilità della domanda.

Diversamente, credo in questo caso si ricada nella *regula* che vuole sospesi legalmente tutti i processi, salvo le nominate e già ricordate eccezioni: quindi, per riassumere, sono e saranno sospesi tutti i processi pendenti già alla data del 6 aprile ovvero promossi successivamente a tale data e sino al 31 luglio 2009, ma non connotati da grave pregiudizio o urgenza.

Alternativamente, estendendo la previsione dell'illimitata della generale sospensione – ma, ben consapevole, della pura e soggettiva creatività della soluzione qui ipotizzata - a quanto previsto per la condizione di procedibilità *ex art.410 c.p.c.*, quanto al processo del lavoro, e dunque ritenere che il giudice istruttore della causa promossa senza l'autorizzazione del presidente del tribunale o del collegio, debba disporre la sospensione del nuovo giudizio sino alla scadenza temporale del 31 luglio 2009.

La norma, peraltro, è evidentemente pensata per i giudizi di primo grado e, al più, per quelli esecutivi, anche se a tale ultimo proposito mi pare più difficile ipotizzare ragioni d'urgenza tali da consentire ai processi già pendenti – stante il compimento del primo atto esecutivo (es. il pignoramento) – ovvero a “nuovi” di essere coltivati o introdotti senza cadere nel limbo processuale derivante da codesta anomala sospensione legale<sup>20</sup>.

Vi è da chiedersi, piuttosto, cosa accada con riferimento alle fasi di impugnazione dei processi a cognizione piena; infatti, pur dopo le modifiche apportate all'art.5 all'atto della conversione (che include nelle ipotesi sottratte alla sospensione

---

<sup>20</sup> Peraltro, la sospensione in esame origina questioni del tutto peculiari quanto al processo espropriativo immobiliare. Fermo il generale e legale arresto della procedura - e quindi di ogni atto, del giudice (es. ordinanza di vendita), delle parti (es. istanza di vendita), del professionista delegato (es. incanto da parte del notaio delegato) ecc. – si daranno ovviamente casi sia di materiale (e giuridica) impossibilità di coltivazione della procedura a causa del perimento totale o parziale della *res* pignorata.

automatica anche gli incidenti inibitori della *vis executiva* o dell'esecuzione già intrapresa *medio tempore* ex art.283 c.p.c.), la norma tace quanto ai giudizi di impugnazione.

Per il vero proprio l'integrazione predetta rende chiaro che ovviamente anche le fasi di impugnazione attribuite alla competenza di giudici aquilani ricadano nella generale sospensione dell'art.5, ad eccezione appunto del subprocedimento relativo alla sospensione dell'esecutività della sentenza gravata o dell'esecuzione pendente.

Ciò posto, però, occorre distinguere anche qui a seconda che detti processi siano pendenti o meno.

Per quanto attiene alla prima ipotesi, essi sono ovviamente sospesi ex art.5, sino al 31 luglio, per poi cadere, di norma, nella sospensione feriale; la loro trattazione, tuttavia, potrebbe essere autorizzata dal collegio previa dichiarazione di urgenza, come visto accadere per le cause in primo grado.

Per quanto concerne, invece, la seconda situazione (quando cioè è ancora in decorso il termine di impugnazione), rispetto ai provvedimenti solitamente adottati in casi simili, che prevedevano la sola sospensione dei termini processuali, nel nostro caso la previsione della generale, anomala sospensione dei processi di cui al primo comma dell'art.5 complica la questione.

La soluzione del dubbio impone preliminarmente di verificare se il processo può, in questo peculiare momento temporale, considerarsi pendente o meno.

Giurisprudenza e dottrina sono notoriamente divise.

Pur personalmente ritenendo che il processo deve considerarsi effettivamente pendente, seguendo viceversa, e più pragmaticamente, il pressoché costante orientamento giurisprudenziale, il processo dovrebbe considerarsi non tecnicamente pendente nel detto iato temporale, almeno sino a che non venga proposta l'impugnazione.

Le conseguenze sono ovvie: non potendo operare il primo comma dell'art.298 c.p.c. (v. *infra* § 6) scatta la previsione dell'art.5 comma terzo; sicché, se i termini per la proposizione dell'impugnazione possono considerarsi sospesi per la disciplina urgente, è pur vero che ciò non implica un divieto al compimento dell'atto processuale, ma solo la possibilità per la parte onerata dal rispetto del termine di dar corso all'atto nel maggior lasso di tempo derivante dalla sospensione disposta sino al 31 luglio<sup>21</sup>: ma, all'evidenza, questa potrebbe comunque rinunciare alla sospensione del termine, come espressamente – e per togliere qualunque dubbio in proposito, aggiungerei – prevede la stessa norma in esame.

Ma tale possibilità va, invece ed appunto, coordinata con necessità – allegata, riscontrata e formalmente dichiarata dal giudice – dell'urgenza dell'avvio e trattazione anche del nuovo grado di giudizio<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Peraltro, come vedremo meglio nel testo, la doppia sospensione, dei processi *tout court* e dei termini processuali, complica notevolmente il compito dell'interprete quanto alla natura della seconda sospensione.

<sup>22</sup> E ciò vuoi che il processo di impugnazione si voglia considerare sospeso in quanto, anche se in modo attenuato, (litis)pendente (per il concetto di litispendenza c.d. attenuata quanto alle fasi di impugnazione, MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, I, Torino, 18<sup>a</sup> ed., 2008 272 nota 160; ) sia che, ai fini della disciplina in esame, la definizione con sentenza del grado e l'attuale decorso del termine non consentano di ritenere tecnicamente sospeso il giudizio. Infatti, in entrambi i casi, per tentare la riattivazione o l'avvio del processo, la

Sicché, ritengo debba concludersi che l'atto di impugnazione (in senso stretto: appello, domanda di revocazione o opposizione di terzo avverso sentenza della corte di appello ecc.<sup>23</sup>, o in senso lato, opposizione ad ingiunzione, alla convalida, reclami vari ecc.) possa senz'altro proporsi ma la trattazione della relativa *tranche* processuale richieda la formale dichiarazione di urgenza da parte del giudice dell'appello<sup>24</sup>, e ciò anche se la prima udienza di comparizione sia fissata dopo la conclusione del periodo di sospensione legale.

Non chiesta o negata detta autorizzazione, quindi, pur formalmente introdotto il giudizio di impugnazione, lo stesso dovrà ritenersi *ipso iure* sospeso, rifluendo l'ipotesi in quelle già esaminate<sup>25</sup>.

Resta da chiedersi se, una volta riconosciuta l'urgenza di un certo procedimento – e dunque dichiarata la relativa procedibilità – siano sospesi, sino al 31 luglio 2009 i termini cui siano sottoposti i relativi atti processuali.

Il dubbio non paia peregrino: basta dare un'occhiata ai repertori per constatare che più volte si è posta la questione se, in caso di fasi cautelari incidentali<sup>26</sup> a processi di merito, la deroga alla sospensione dei termini sia limitata alla fase urgente o all'intero processo<sup>27</sup> o alla fasi a cognizione piena seguenti fasi sommarie sottratte alle sospensione *de qua*, come, ad esempio l'opposizione alla convalida di sfratto.

Ebbene, mi parrebbe senz'altro potersi innestare le soluzioni e principi applicati in queste ipotesi nel nostro caso, dunque ritenendo che ove, in relazione a giudizi normalmente sottoposti al regime sospensivo vi sia la dichiarazione di urgenza del procedimento, i termini del procedimento vengono, in virtù di ciò, sottratti dalla regola della sospensione feriale<sup>28</sup>.

---

parte interessata dovrà pur sempre chiedere al collegio, vuoi a seguito della proposizione dell'impugnazione, vuoi con un ricorso autonomo la dichiarazione di urgenza predetta. In giurisprudenza, nega la pendenza della lite nello iato temporale fra la pronuncia della sentenza e l'impugnazione, Cass. 21 aprile 1999, n. 3965; Cass. 18 ottobre 1995, n. 10857; Cass. 26 febbraio 1994, n. 1963; Cass. 11 giugno 1987, n. 5115; Cass. 2 agosto 1993, n. 8522.

<sup>23</sup> Non altrettanto quanto al giudizio di cassazione, fuori dai limiti territoriali della disciplina in esame.

<sup>24</sup> Per quanto attiene alle modalità di presentazione di detta istanza, v. *infra* il paragrafo successivo.

<sup>25</sup> Qualunque opinione si abbia in ordine alla pendenza, o meno, della lite prima della impugnazione, è certo però che, notificata la citazione o depositato il ricorso, la litispendenza, se attenuata si riespande, ovvero si riproduce *tout court*.

<sup>26</sup> Si pensi ad un'istanza di sequestro conservativo innestato nel giudizio di condanna del debitore.

<sup>27</sup> Nel processo amministrativo, v. TAR Veneto Venezia Sez.II, 8 ottobre 2007 n.3203 secondo cui “la deroga al regime di sospensione feriale dei termini processuali di cui all'art. 5 della L. n. 742/1969 in materia di “procedimento per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato” opera esclusivamente nel senso di consentire anche in periodo feriale la trattazione della domanda cautelare nel rispetto dei termini ordinari all'uopo previsti, mentre non produce alcun effetto con riguardo ai termini di notifica e deposito del ricorso introduttivo e ad ogni altro successivo termine processuale finalizzato alla trattazione del gravame nel merito, per i quali trova invece piena applicazione la sospensione di cui al precedente art. 1; Cons. Giust. Amm. Sic., 26 gennaio 2006, n. 29.

<sup>28</sup> Secondo Cass. 7 luglio 2005 n. 14304 “nel procedimento di convalida di licenza per finita locazione o di sfratto, la sospensione dei termini durante il periodo feriale resta esclusa, in forza della deroga contenuta nell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in relazione all'art. 92 dell'Ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), solo per la fase sommaria di esso, la quale si conclude, nel caso d'opposizione dell'intimato, con la pronuncia o il diniego dell'ordinanza di rilascio e che presenta per sua natura carattere d'urgenza, mentre trova applicazione, ai sensi del principio generale stabilito dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, per la successiva fase a rito ordinario, salvo che l'urgenza sia dichiarata con apposito provvedimento”; analogamente, Cass. 21 gennaio

Diversa questione è se, invece, la sottrazione alla sospensione disposta dal d.l. 39/2009 sia limitata solo al periodo 6 aprile-31 luglio 2009, oppure, visto che la dichiarazione di urgenza della causa sostanzialmente coincide con quella di cui all'art.3 legge 742/1969, questi giudizi o procedure si debbano ritenere sottratte alla più generale disciplina della sospensione feriale dei termini, in via estensiva automatica.

Ovvie le conseguenze dell'eventuale risposta positiva: i termini di un giudizio reputato urgente ai sensi dell'art.5 non saranno sospesi nel periodo feriale (e ciò, secondo un insegnamento della S.C., per tutti gradi di giudizio<sup>29</sup>).

Mi sembra, tuttavia, che l'eccezionalità della disciplina emergenziale vieti una siffatta, problematica estensione e dunque questa sorta di doppio effetto della dichiarazione di urgenza della causa, valevole cioè sia ai sensi dell'art.5 in esame che dell'art.3 l.742/1969.

### **3. Segue: modalità presentazione istanza, forme decisorie ed effetti.**

Qualche breve chiosa sui profili strettamente procedurali in ordine alle modalità con cui l'istante può, allegato il grave pregiudizio incombente, chiedere che la causa sia eccezionalmente trattata, istruita e decisa.

Iniziando dal caso dei processi già pendenti alla data del provvedimento normativo in esame, e sospesi perché non rientranti nelle ipotesi tipiche già esaminate, va preliminarmente rilevato però che, ove si tratti di giudizi a cognizione piena ed insorgano esigenze cautelari *medio tempore*, detto procedimento incidentale, per

---

2000, n. 677; Cass.13 maggio 1997 n.4195. Più specificamente, quanto all'esclusione della sospensione delle cause per le quali sia stata emessa la dichiarazione di urgenza ex art.92 R.D. n.12/1940, distinguendo tale previsione da quella dell'art.163 *bis* c.p.c.; Cass. 17 gennaio 1980 n.385 ad avviso della quale "il provvedimento con il quale il presidente del tribunale, in calce alla citazione introduttiva, disponga l'abbreviazione dei termini di comparizione, nell'esercizio dei poteri conferitigli dall'art. 163 *bis* c.p.c., non contiene un'implicita dichiarazione d'urgenza della causa, secondo la previsione dell'art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (ordinamento giudiziario) ed ai diversi fini della trattazione della causa medesima nel periodo feriale, e, pertanto, non può valere ad escludere l'operatività della sospensione dei termini processuali durante il predetto periodo, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742"; v. anche Cass. 9 maggio 1985 n.2896. Analogamente, Cass. 19 febbraio 1981 n.1015, di notevole interesse anche per un'ulteriore questione, originata dalle norme in commento nel testo: secondo detta pronuncia, infatti, "l'inapplicabilità della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, per effetto della declaratoria del carattere urgente della causa (art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, in relazione all'art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12), postula un espresso provvedimento del giudice, inequivocamente diretto alla produzione di detti effetti. Pertanto, il generico richiamo all'urgenza, che sia contenuto nel corpo di un decreto ingiuntivo emesso nel periodo feriale, ove presenti caratteri di equivocità, nel senso cioè della sua riferibilità alle fattispecie contemplate dagli artt. 482, 641 e 642 cod. proc. civ., ovvero alla esigenza di giustificare l'adozione del decreto stesso nel suddetto periodo, non può essere di per sé sufficiente a sottrarre il termine per la proposizione della opposizione all'indicata sospensione". Ebbene, non credo possibile che analoga questione possa sorgere nel caso dell'art.5 del d.l.39/2009, perché nel nostro caso, posta la già indagata peculiare condizione di procedibilità dei nuovi processi (appunto, sussistenza di grave pregiudizio per la parte istante o comunque di ragioni di urgenza), la concessione da parte del giudice adito del provvedimento monitorio nel periodo 5 aprile-31 luglio, implicherà necessariamente non già la mera sussistenza dell'urgenza di cui all'art.642 c.p.c., ma quella, ben diversa, di cui al primo comma dell'art. 5: ne seguirà che dunque l'intero giudizio, compresa cioè la fase a cognizione piena, dovrà considerarsi sottratta alla, altrimenti, generale sospensione legale dei processi e alla sospensione dei termini prevista dal successivo terzo comma dell'art.5.

<sup>29</sup> Cass. 28 aprile 1990 n.3561.

definizione, urgente potrà e dovrà essere trattato secondo quanto previsto sia dall'art.5 in esame che del più generale disposto dell'art.669 *quater* comma secondo c.p.c.<sup>30</sup>.

L'applicazione dell'art.669 *quater* comma secondo c.p.c. porta con sé, peraltro, le modalità di proposizione della domanda, la competenza ecc. dell'incidente cautelare, regole istruttorie, decisorie ecc.<sup>31</sup>: sicchè, fra le varie, segnalo che a mio parere l'istanza cautelare incidentale dovrà essere proposta al presidente del tribunale, come appunto prevede il secondo comma dell'art.669 *quater* c.p.c., e non anche al giudice istruttore o al collegio, come prevede il primo comma dell'art.5, che, insomma, va riservato solo alle cause eccezionalmente ritenute "urgenti".

Ove, invece, si tratti di riattivare un processo sospeso, a causa dell'allegata e dimostrata incombenza del grave pregiudizio-urgenza di cui alla norma in esame, in assenza di altre indicazioni, l'interprete non può che ripiegare, quanto all'istanza (a mio parere necessaria<sup>32</sup>) e sua forma-contenuto, sul generale disposto dell'art.125 c.p.c.

Stante la dichiarata inimpugnabilità della decisione adottata dal giudice istruttore o dal collegio sull'istanza (quindi positiva come negativa), riterrei opportuna la previa instaurazione del contraddittorio<sup>33</sup>, piuttosto che una pronuncia *inaudita altera parte*.

Ovviamente la decisione, che si adotti con ordinanza o decreto, dovrà comunicarsi alle parti costituite secondo le regole generali dell'art.176 c.p.c.<sup>34</sup>

Per quanto attiene invece ai nuovi giudizi da instaurare sino al 31 luglio, la norma, come già ricordato, indica che "la dichiarazione di urgenza e' fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso".

Dalla laconica previsione, dedurrei quindi, che: a) l'istanza (di nuovo, necessaria, per la trattabilità urgente del giudizio) va cumulata nell'atto introduttivo, citazione o ricorso che sia; b) specie per il caso di processi introdotti da citazione, questa – prima della sua notificazione - andrà sottoposta (*rectius*: originale e copie da notificare) al presidente del collegio – *ad instar* di quanto previsto dall'art.163 *bis* comma secondo c.p.c.<sup>35</sup>, il quale potrà apporre in calce alla citazione la dichiarazione di urgenza in discorso e quindi di non assoggettamento della causa alla generale sospensione di cui al primo comma dell'art.5.

---

<sup>30</sup> Che notoriamente prevede, come *regula*, la trattabilità di un'istanza cautelare anche a processo interrotto o sospeso.

<sup>31</sup> In sintesi, quindi, si applicherà il rito cautelare uniforme: su cui, per tutti, RECCHIONI, *Il processo cautelare uniforme*, in *Trattato sui processi speciali a cura di Chiarloni e Consolo*, Torino, 2005, *passim*, CONSOLO – RECCHIONI, *Codice di procedura civile commentato*, a cura di Consolo e Luiso, Milano, 2007, III, *sub* artt.669 *bis*–669 *quaterdecies*, *passim*.

<sup>32</sup> Esclusa, dunque, una riattivazione *ex officio* del giudizio o della procedura esecutiva.

<sup>33</sup> Se si vuole, stante l'evidente sommarietà dell'incidente in esame, secondo le deformalizzate modalità dell'art.669 *sexies* c.p.c. o, alternativamente, dell'art.737 e 738 c.p.c.

<sup>34</sup> Peraltro, sulle eccezionali modalità notificatorie, in specie sul luogo della notificazione e delle comunicazioni, sino al termine dell'emergenza, v. i commi nono e decimo dell'art.5.

<sup>35</sup> Secondo cui ove la causa richieda "pronta spedizione", quindi, *si vis*, urgenza nella trattazione, il presidente del tribunale su istanza di parte può con decreto apposto sull'originale e sulla copia della citazione abbreviare gli ordinari termini di comparizione.

Tuttavia, stante la deformalizzazione che necessariamente “l’urgenza del provvedere” porta seco, non escluderei che, ove l’attore o ricorrente non abbiano seguito le regole qui tracciate, e dunque iscritta a ruolo la causa o depositato il ricorso, giacente il giudizio in base alla regola generale del primo comma dell’art.5, si recuperi proprio da tale primo comma la possibilità di attivare il processo proprio con l’istanza di cui all’inciso finale di detto comma.

#### 4. Segue: l’ambito soggettivo ed oggettivo della sospensione dei processi.

Volendo approfondire quindi l’*ambito oggettivo e soggettivo* della sospensione, essa è limitata, sotto il profilo territoriale, ai giudizi pendenti o da instaurare dinanzi agli uffici giudiziari (quindi, giudice di pace, tribunale, tribunale dei minori, corte di appello, tribunale amministrativo, corte dei conti, commissione tributaria, commissario per gli usi civici) nei comuni indicati nell’art.1 del d.l. 39.

In assenza d’altre indicazioni, la sospensione in discorso – a differenza, si noti, di quanto successivamente previsto per la sospensione dei termini processuali e sostanziali - opera a prescindere da chi siano le parti o dai loro procuratori-difensori. Il che è ovvia conseguenza dell’inagibilità degli stessi uffici giudiziari.

Ne segue che, per quanto attiene ai giudizi sia pendenti sia da instaurare presso la corte di appello di L’Aquila, essi saranno tutti sospesi, a prescindere che una o tutte le parti o i rispetti difensori siano soggetti colpiti dal sisma e dunque rientrante nell’ambito soggettivo specifico del provvedimento in questione.

Ferma la, quanto meno, bizzarra *melange* creata fra sospensione dei processi e sospensione dei termini processuali, dunque si appalesa del tutto inutile la precisazione di cui al nuovo comma primo *bis* dell’art.5 inserito in sede di conversione, a mente del quale fino al 31 luglio 2009, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all’articolo 1, comma 2».

Non è chi non veda come il più assorbe il meno: se il processo è sospeso (e lo è a prescindere dal che uno o tutte le parti e relativi difensori siano terremotati) nessun atto processuale può essere compiuto da alcuno (giudice, parti, difensori, ausiliari ecc.): sul punto tornerò più avanti.

Per quanto attiene, invece, all’ambito della ipotesi di giudizi sottratti alla sospensione, dobbiamo distinguere fra quelle *legali* (*id est* espressamente indicate dalla norma) e quelle *giudiziali*, in cui cioè la sottrazione alla sospensione è discrezionalmente decisa dal giudice ricorrendo il già ricordato specifico presupposto dell’urgenza/pericolo.

Sulla prima tipologia, fermo che senz’altro tutte concernono materie molto delicate e *ex se* urgenti, in sede di conversione, come già detto, il legislatore ha ritenuto di chiarire che anche la fase della sospensione della *vis executiva* della sentenza impugnata (o dell’esecuzione) ex art.283 c.p.c. sia sottratta al generale arresto legale imposto dall’art.5, comma primo.

L’integrazione può condividersi poiché è molto discusso se le inibitorie processuali in discorso rientrino o meno nell’ambito della tutela cautelare: in assenza della, ora

espressa, indicazione normativa, il sub-procedimento *ex art.351 c.p.c.*, ad esempio, si sarebbe potuto trattare solo a condizione di far rientrare la fattispecie o nella tutela cautelare o , in generale, nelle ipotesi di trattabilità di una certa istanza giudiziale a motivo, però, dell'urgenza – pregiudizio.

L'aggiunta chiude, dunque, la questione.

Passando alla seconda tipologia di ipotesi, qualche maggiore considerazione impone la “valvola di sfogo” incentrata sul ricorrere di grave pregiudizio per la parte istante o, dal lato del presidente che deve autorizzare la procedibilità della nuova azione o del giudice istruttore la continuazione del processo già pendente, l'urgenza della procedura.

In primo luogo, balza agli occhi l'evidente discrasia della doppia condizione “grave pregiudizio” e “urgenza”: la previsione, come già accennato, non è innovativa, ripetendo pressoché pedissequamente il disposto dell'art.92 del R.D. n.12/1941 sull'ordinamento giudiziario.

E' chiaro che, nel confezionare la norma, il legislatore dia, nuovamente, per scontato che le due situazioni processuali coincidano.

Ma di ciò si deve dubitare.

Come ho cercato di dimostrare altrove<sup>36</sup>, con argomenti facilmente estensibili al caso che ci occupa, non è possibile identificare il *periculum in mora* con l'urgenza.

Fermo che occorrerà capire anche in cosa potrebbe differenziarsi il presupposto del “grave pregiudizio”, previsto dalla norma in esame, dalle varie fattispecie di *pericula* cautelari (e dunque individuare processi civili diversi da quelli cautelari in cui possa venire in rilievo un autonomo grave pregiudizio diverso da un qualche *periculum* abilitante all'avvio di un processo cautelare), l'urgenza non è necessariamente connessa all'incombere di un qualche pregiudizio sostanziale o processuale per le posizioni soggettive delle parti.

Essa infatti sta a significare, nell'accezione ristretta che mi sembra le si debba riservare, concentrazione, rapidità, semplificazione ecc. processuale, a prescindere dal fatto che siano incombenti minacce sulle posizioni sostanziali delle parti<sup>37</sup>.

Il riferimento al grave pregiudizio, o formule simili (es, artt.283, 624, 700 ecc. c.p.c.), implica *sempre* invece l'esposizione al pericolo di un danno che gravava sulla parte istante ed alle sue posizioni sostanziali.

Di qui, poi, stante l'aggiungersi del calamandreiano danno c.d. da ritardo derivante dal necessario lasso di tempo per lo sviluppo della cognizione ordinaria, l'esigenza di costruire modelli procedurali anche urgenti, ossia concentrati: ma se è vero che in presenza di *pericula* i processi sono sempre urgenti, non è altrettanto vero che ogni volta che il processo è connotato dall'urgenza, *ergo* vi sono *pericula* incombenti.

Per esemplificare, riterrei senz'altro urgente, *in re ipsa*, il procedimento di separazione o dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se non sia detto che vi siano anche sempre gravi pregiudizi nel ritardo.

---

<sup>36</sup> RECCHIONI, voce *Periculum in mora*, in *Digesto disc.priv., sez.civ.*, appendice, Torino, III, 2007, 914 s.

<sup>37</sup> Rinvio per più motivato discorso a RECCHIONI, *Periculum in mora*, cit., 915.

Di contro, se da un sentenza provvisoriamente esecutiva di primo grado può derivare grave danno al convenuto, la fase inibitoria ex artt.283 e 351 c.p.c. (anche ove la si ritenga di natura *non* tecnicamente cautelare, come preferisco credere<sup>38</sup>) potrebbe ricondursi nei due concetti giuridici indeterminati in esame, e dunque ammettere la proposizione e procedibilità del gravame in cui si innesti la fase inibitoria.

La questione non mi sembra meramente teorica, perché privilegiando l'urgenza rispetto al grave pregiudizio, si potrà derogare alla regola della "sospensione" legale in discorso e dunque proseguire i processi già pendenti ovvero istaurarne di nuovi a prescindere dal fatto che il diritto dell'istante sia esposto a "grave pregiudizio".

Per rimanere all'esempio, dunque, non si potrà negare la procedibilità di una domanda di divorzio o di separazione, perché, come detto "urgenti" per definizione, ancorché non si dimostri che l'arresto delle attività processuali "normali" non ricorre nella specie a causa di gravi pregiudizi.

Del resto, questa lettura - che dunque preferisce lasciar pendere il piatto della bilancia verso il connotato della mera "urgenza" piuttosto che della dimostrazione della sussistenza di grave pregiudizio - si impone anche perché mi sembra estremamente difficile individuare casi di processi, specie a cognizione piena, in cui venga in rilievo questo (anomalo) requisito del grave pregiudizio in via autonoma rispetto a quale forma di tutela giurisdizionale che, più in generale, è volta alla neutralizzazione di *pericula* incombenti: *id est*, ovviamente, la tutela cautelare.

In altre parole, quando un diritto è esposto a grave pregiudizio, certamente beneficia, non ultimo grazie alla valvola della protezione atipica ex art.700 c.p., della possibilità di attivarsi in via cautelare con un qualche strumento.

Col che la previsione della possibilità di avviare o proseguire cause già pendenti al ricorrere di "grave pregiudizio" diverrebbe ovviamente superfetata ed inutile, agevolmente rifluendo detti casi nella tutela cautelare, *expressis verbis* sottratta anche dall'articolo in commento alla sospensione legale in esame.

Facendo leva dunque sulla mera urgenza in luogo del grave pregiudizio<sup>39</sup>, scontato che la tutela cautelare, tipica come atipica, codicistica come extravagante, è per definizione non pregiudicata dalla sospensione legale *de qua*, caso per caso si potrà valutare per ogni processo, qualunque sia il rito cui è assoggettato, se ricorre l'urgenza del provvedere e dunque rendere procedibile la nuova azione civile o proseguire la causa già pendente.

Ovviamente, ove un qualche procedimento, pur non avendo natura *stricto sensu* cautelare, preveda, fra i suoi presupposti, figura identiche o simile al "grave pregiudizio", per definizione si potrà ritenere legittimato l'istante alla sua proposizione: si pensi, così al ricorso monitorio in cui si invochi la provvisoria

---

<sup>38</sup> V. RECCHIONI, *L'impedimento dell'efficacia esecutiva*, cit., 4 ss.

<sup>39</sup> Non si può, peraltro, non accennare all'ambiguità e complessità esegetica che l'impiego di questo vero concetto giuridico indeterminato origina. Già identificare il pregiudizio cui è esposto il diritto tutelando è cosa non agevole, peggio quanto alla sua "gravità": che, in assenza di altri elementi o parametri all'evidenza, assoggetta la procedibilità del processo alla più pura discrezionalità giudiziale. Solo per dimostrarne il rilievo, il pregiudizio v'è in ordine alla parte istante, o anche al comportamento del resistente, concerne la mera durata del processo, o il diritto tutelando, il tipo di causa, il suo concreto oggetto? Ecc.

esecutività dell'emittendo decreto ricorrendo il grave pregiudizio nel ritardo *ex* art.642 c.p.c.

Ovviamente, ove il giudice non reputi sussistere il grave pregiudizio, si ripropone il dubbio della sorte della domanda che non superi il vaglio di codesta anomala condizione di ammissibilità: non essendo sensatamente prospettabile una sospensione del procedimento sommario, mi pare non residui qui altra soluzione che il rigetto in punto di rito della domanda, fatta salva, come previsto in generale dall'art. 640 c.p.c. l'impregiudicata riproponibilità della domanda stessa

## **5. Segue: la sospensione dei processi pendenti, sua natura, effetti e prosecuzione dei processi.**

Tornando ai processi pendenti, occorre indagarne brevemente natura, struttura e, c.d. effetti (*melius*: conseguenze).

La previsione, non radicalmente innovativa, pur comprensibile – stante la gravità degli effetti distruttivi del sisma - crea alcune questioni di non poco momento.

Ovviamente, visto il fondamento legale di questa anomala stasi dei processi civili e amministrativi, essa è automatica, quindi immediatamente efficace a far tempo (retroattivamente rispetto al provvedimento che l'ha creata) dal giorno della scossa sismica e dunque a prescindere da una formale dichiarazione da parte del giudice del processo pendente.

Ne segue che automaticamente, da tale *dies a quo*, tutti i processi civili ed amministrativi negli uffici giudiziari, già individuati, sono *ipso iure* sospesi, senza la necessità – peraltro di difficile, se non impossibile configurabilità nella maggior parte degli uffici giudiziari del capoluogo abruzzese – di formale dichiarazione della sospensione da parte del giudice dinanzi al quale pende il giudizio o la procedura.

Ove fosse mai possibile, dunque, l'esecuzione di un qualunque atto o attività processuale a far tempo dal citato *dies a quo* e sino al 31 luglio 2009, sarebbe nullo, legittimando la parte interessata – e forse il giudice stesso - alla relativa eccezione.

La conclusione cui si giunge *ex systema* è ora, soverchiamente, attestata anche dal nuovo comma primo bis dell'art.5 che, come già ricordato, sancisce che fino al 31 luglio 2009, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2.

Poi, a differenza della disciplina dei termini processuali – che esaminerò più avanti – la paralisi materiale degli uffici giudiziari del capoluogo e dei comuni individuati dall'art.1 del d.l. ha imposto la sospensione di tutti i processi, *a prescindere* dalla qualità delle parti e dei loro procuratori, residenti o meno nelle zone terremotate.

La misura era necessitata dallo stato di fatto ed è dunque pienamente condivisibile.

Va solo notato che, per i dubbi che sto per esporre, la riattivazione dei processi sospesi, salvo (prevedibili) proroghe del provvedimento in oggetto, non sarà possibile in tutti i casi a far tempo dal 31 luglio 2009, dovendosi distinguere per tipologia di processi a seconda cioè che il processo sia assoggettato o meno, di

nuovo, alla sospensione feriale dei termini ( e non, si badi, dei processi stessi) dal 1 agosto al 15 settembre.

La norma, poi, impone di interrogarsi anche quanto al suo ambito oggettivo.

E' noto infatti che, salvi gli atti urgenti, nessun tipo di attività è permessa durante il processo sospeso (art.298 comma primo c.p.c.).

L'aver previsto però *ex lege* la sospensione automatica, escluse le note eccezioni, di tutti i processi, provocherà senza meno l'anomala situazione della sospensione di processi ormai in avanzata fase di decisione, scaduti anche i termini per il deposito degli atti difensivi finali ex artt.190, 281 *quinquies*, 421 ecc.

Può il giudice emettere la sentenza, depositandola in cancelleria, o depositare la motivazione ex art.430 c.p.c., sciogliere un'ordinanza assunta ai sensi dell'art.183 settimo comma c.p.c. nel periodo di sospensione legale?

Ancora, pensando al processo esecutivo, potrà il giudice fissare l'udienza di comparizione delle parti ex art.530 c.p.c., sciogliere la riserva assunta in ordine alla delega del professionista, emettere il decreto di trasferimento ecc.?

A mio avviso, la risposta è in generale negativa.

Salvo il caso di applicazione del generale disposto dell'art.298 c.p.c., cioè in caso di atti urgenti, nessuna attività può essere compiuta durante la sospensione, perché, come già ricordato, la sospensione "si configura positivamente come una situazione incompatibile con la prosecuzione dell'attività processuale"<sup>40</sup>; sicché la sentenza pronunciata durante il periodo di sospensione sarà insanabilmente nulla, conseguenza per la violazione del divieto di compimento degli atti a processo sospeso<sup>41</sup>.

Né si potrà validamente persuasivamente obiettare che, però, nel caso della sospensione feriale, pur sospesa l'attività giudiziaria durante il periodo festivo, comunque non v'è divieto per il giudice di pronunciare.

Come già spiegato, fra questa legge e il disposto dell'art.5 v'è una differenza fondamentale e sta nel fatto che la prima non prevede la sospensione dei processi ma solo dei termini e delle svolgimento delle udienze, laddove nel nostro caso vi è vera sospensione dell'intero processo.

Salvo il caso della rinnovabilità dell'atto nullo ex art.162 comma primo c.p.c. , per il caso più delicato – cioè quello della sentenza pronunciata nonostante la sospensione

---

<sup>40</sup> FURNO, *La sospensione del processo esecutivo*, Milano, 1956, 27.

<sup>41</sup> Rileva, dunque, esattamente MENCHINI, *Sospensione*, cit., 55 che in forza del divieto di compiere atti del procedimento ex art.298 comma primo c.p.c., "debbono ritenersi di regola impediti gli atti a contenuto ordinatorio e decisorio, siano essi del giudice e delle parti...". Nel medesimo senso, implicitamente, Cass. 21 ottobre 1995, n. 10958, secondo cui "la decisione della causa avvenuta in violazione di norme che dispongono la sospensione di termini processuali (quali l'art. 4 del d.l. 26 novembre 1980 n. 776, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, convertito con modifiche nella l. 22 dicembre 1980, n. 874) non integra una delle ipotesi tassativamente indicate nell'art. 354 c.p.c. di rimessione della causa dal giudice di appello al primo giudice ma configura un caso di nullità derivante dalla violazione del diritto di difesa, che si converte in motivo di impugnazione e non esclude il potere-dovere del giudice di appello di trattenerne la causa per deciderla nel merito, sia pure previo espletamento degli incumbenti idonei ad impedire il perpetuarsi del pregiudizio al diritto suddetto". Analogamente, per il caso di sentenza pronunciata a seguito di intempestiva istanza di prosecuzione (cioè prima del passaggio in giudicato della sentenza emessa nella causa pregiudiziale), Cass. n. 4427 /2004, cit.

del processo e dei termini – si dovrà ritenere che, appellata la decisione a motivo di tale grave vizio del contraddittorio, il giudice d'appello non potrà riformare o cassare la decisione e far applicazione degli art.354 e 383 comma terzo c.p.c., ma dovrà pronunciare nel merito (o, nel caso della cassazione, decidere secondo le note alternative degli artt. 383 o 394 c.p.c.).

Di converso, proprio il primo comma dell'art.298 c.p.c. consente di ritenere, pur a processo sospeso, che si possano dare esigenze di atti "urgenti". Ovviamente queste urgenze vanno tenute distinte dai giudizi sottratti alla sospensione *ex art.5* e dunque detta urgenza, come ben rilevato in dottrina, "deve essere valutata rispetto all'atto e non alla controversia, nel senso che bisognerà verificare tale requisito riguardo sia all'eventualità che quell'atto, necessario o utile per la decisione finale, non possa più essere realizzato alla ripresa del processo, proprio per il decorso del tempo nel quale consiste la sospensione, sia alla circostanza che lo stesso atto, pur potendo essere compiuto, non possa però più produrre quegli effetti o quelle utilità per il cui conseguimento la parte intende porlo in essere"<sup>42</sup>.

Quindi, importando i risultati interpretativi del primo comma dell'art.298, il giudice istruttore del processo sospeso potrà ben autorizzare, appunto perché ritenuti urgenti, atti istruttori e non, quali il deferimento e la prestazione dell'interrogatorio formale e del giuramento decisorio, la rinuncia agli atti la relativa accettazione<sup>43</sup>.

Ancora problematiche sono la sorte dei processi sospesi e la relativa previsione per tutte le tipologie di processi.

Quanto alla prima questione, non si tarderà a notare infatti come il d.l. in esame tace completamente quanto alle modalità, tempi ecc. di riavvio dei processi arrestati.

*Prima facie*, vista la natura tecnicamente sospensiva<sup>44</sup> della stasi dei processi disposta dal primo comma dell'art.5, verrebbe fatto di applicare la disciplina dell'art.297 c.p.c. quanto ai processi civili di cognizione (nonché arbitrali e amministrativi) e dell'art.627 c.p.c. quanto ai processi esecutivi<sup>45</sup>.

L'idea, del resto, è ben presente in giurisprudenza, avendo la S.C. più volte affermato il principio per cui quando una legge speciale introduce una sospensione dei processi in corso, "ove il legislatore non abbia provveduto a regolare, con una disciplina speciale, il congegno della riassunzione o nuova fissazione del processo sospeso, a questo deve applicarsi la previsione, che così acquista valore generale, contenuta

---

<sup>42</sup> MENCHINI, *Sospensione*, cit., 65 in riferimento a TRISORIO LIUZZI, *La sospensione del processo di cognizione*, BARI, 1997, 643.

<sup>43</sup> Così, MENCHINI, *Sospensione*, op.loc.ult.cit. Dubbi sorgono sulla cessazione della materia del contendere: in senso favorevole, oltre a Menchini, TRISORIO LIUZZI, *La sospensione*, cit., 644, ove ulteriori indicazioni di letteratura; *contra*, in giurisprudenza, Pret.Roma, 23 gennaio 1984, in *Temi rom.*, 1984, 197 ss., stante la natura essenzialmente decisoria della dichiarazione della cessazione del contendere.

<sup>44</sup> V. *supra* nota 2 sulla struttura e funzione della sospensione.

<sup>45</sup> Il dubbio non mi pare peregrino, visto quanto deciso in tema da Cass. 30 agosto 2004, n.17419 in caso, peraltro, di sospensione del processo (arbitrale) disposta quando l'art. art. 6, co. 1<sup>^</sup>, DL n. 513 del 1 ottobre 1996 prevedeva la *sola* sospensione dei termini, non quindi dei giudizi *tout court*, come invece il d.l.39/2009. Ebbene, a causa della mancata conversione in legge del d.l. predetto, avendo il collegio arbitrale sospeso il procedimento, ne è conseguita l'estinzione del processo a causa della mancata riassunzione del giudizio nel termine di sei mesi di cui all'art.297 c.p.c. Peraltro, nella motivazione la S.C. ha modo di confermare che il disposto dell'art.297 c.p.c. si debba applicare in tutti i casi di sospensione legale del processo.

nell'art. 297 cod. proc. civile, riguardante la fissazione della nuova udienza dopo la cessazione della causa di sospensione”<sup>46</sup>.

Ma è sufficiente riflettere sulle gravi conseguenze che tale lettura implica per sollecitare l'interprete a trovare, in tutti i modi, una diversa soluzione.

Infatti, applicando i predetti articoli, ne seguirebbe che, i procuratori delle parti interessate alla riassunzione dei processi sospesi, debbano entro sei mesi<sup>47</sup> dal 31 luglio, per le cause non sottoposte alla sospensione feriale dei termini, ovvero entro sei mesi dal 15 settembre 2009, per quelle assoggettatevi, a depositare l'atto di riassunzione ex art.297 o 627 c.p.c., pena l'estinzione del relativo giudizio.

Ammesso che entro il 31 luglio 2009, o in altra data che si dovesse fissare a seguito di proroga (che, si crede, scontatamente arriverà, stante la gravità delle conseguenze del sisma che solo velleitariamente si può pensare si normalizzino entro la fine del prossimo luglio del sisma) si siano riattivate in qualche modo ed adeguatamente le cancellerie civili di giudice di pace, tribunale e corte di appello nonché del tribunale amministrativo, una simile proposta si presenterebbe largamente inappropriata ed iniqua, costringendo i professionisti legali – molti rimasti, oltre che senza fascicoli, senza gli stessi studi – a rappezzare in qualche modo un'istanza di prosecuzione o riassunzione di migliaia di processi (intasando ovviamente le cancellerie), e con alta probabilità senza nemmeno la possibilità di poter svolgere le necessarie indagini nelle cancellerie per procedere alla ricostruzione dei fascicoli.

Con ogni ovvia implicazione ex art.307 comma terzo c.p.c. o, quanto ai processi esecutivi, ex art.627 c.p.c, ove i difensori non siano così attenti dal porsi il dubbio qui esplicitato, e proponano l'atto riassuntivo nei sei mesi successivi al 31 luglio (o al 15 settembre, a seconda dei casi), originario periodo di pendenza della sospensione.

Una diversa via ricostruttiva passa attraverso la precisa limitazione temporale della sospensione (come dei termini stessi, come vedremo più avanti).

Analogamente a quanto previsto dalla legge del 1969, in altri termini può affermarsi che in realtà si sia in presenza non di una sospensione tecnicamente intesa, ma di momentaneo arresto di tutti quei processi le cui udienze cadano nello *spatium*

---

<sup>46</sup> Cass. n.17419/2004 cit., in motivazione; la spiegazione dell'applicabilità dell'art.297 c.p.c. starebbe nel fatto che “tale esito interpretativo appare necessario proprio per evitare che, in luogo del meccanismo di riassunzione del processo nel termine perentorio semestrale, si determini una pendenza *sine die* delle controversie, rimessa alla volontà meramente potestativa di una delle parti. Si determinerebbe, in tal modo, una di quelle situazioni di abuso del processo stigmatizzate sia dalla giurisprudenza costituzionale (ad es., nella sent. n. 353 del 1996, a proposito dell'abuso della rimessione del processo penale, attraverso l'uso dilatorio di quello strumento processuale) sia dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo (la quale esige che, al risultato della ragionevole durata del processo, cooperino tanto il legislatore quanto il giudice-interprete). Insomma, l'interpretazione adeguatrice (alla Costituzione e alla CEDU) della previsione contenuta nell'art. 6 del DL n. 513 del 1996 esige il raccordo di questa (così come di ogni altra previsione di sospensione anomala) al congegno apprestato dagli artt. 297 e 307 cod. proc. civile e fissa un termine massimo (semestrale) alla durata della pausa tecnica necessaria alla ripresa della vertenza dopo la cessazione della causa di sospensione del procedimento”.

Nota giustamente MENCHINI, voce *Sospensione*, cit., 55 che, pur differenziando le varie ipotesi di sospensione previste dalla legge quanto a struttura, funzione, modalità operative, il che impedisce lo svolgimento di un discorso unitario in tema, è parimenti innegabile però che “il processo, una volta arrestato, cade in uno stato di quiescenza sempre uguale, a prescindere dai motivi che l'hanno determinato”.

<sup>47</sup> Mi sembra opportuno ricordare che l'ennesima recente riforma del c.p.c. ha ridotto a tre mesi il termine per la riassunzione del processo sospeso, ma la nuova disciplina si applicherà solo ai processi proposti dopo la pubblicazione del nuovo testo normativo.

*temporis* 6 aprile- 31 luglio, come, appunto, in generale è previsto tale arresto, più sospensione in senso stretto nello iato temporale 1 agosto -15 settembre.

Certo, vi è una sostanziale differenza fra le due fattispecie, qui accostate: perché mentre nel caso della c.d. annuale “sospensione” feriale e in sua previsione, *ex ante*, i giudici fissano le udienze dopo la scadenza del periodo feriale, ciò, all’evidenza, non si è potuto fare per il periodo previsto dall’art.5, sicché mentre nel primo caso non si pone un problema di materiale prosecuzione del processo (essendo fissata la nuova udienza *post ferie*), qui l’udienza ricadente in questo peculiare limbo giudiziale, non si terrà e dunque ne va fissata una nuova avente medesimo scopo e funzione di quella impedita *ex lege* dalla sospensione in esame.

Ritengo allora che, *mutatis mutandis*, non trattandosi di sospensione in senso tecnico, ma di un arresto straordinario del processo, in primo luogo, si debba far ricorso analogicamente alle soluzioni adottate in ipotesi analoghe, come la riattivazione *ex officio* ai sensi degli artt.11 e 13 della legge 22 luglio 1997 n.276 per i processi a suo tempo attribuiti alle, allora neo introdotte, sezioni stralcio.

Analogamente, per i processi non sospesi (ad esempio quelli cautelari) eppure di fatto quiescenti sino alla effettiva riattivazione degli uffici giudiziari, essi dovranno essere riattivati dal giudice istruttore o dal collegio, alla stregua di un peculiare e generale *maxi* rinvio d’ufficio a data da destinarsi, secondo le anomalie, ma notorie invenzioni pretorie cui spesso si fa uso in molti uffici per rimediare alla carenza di organico di magistrati.

Corollario applicativo dell’interpretazione che precede è quella secondo cui - analogamente a quanto vedremo accadere per i termini processuali - non possono considerarsi “sospesi” tutti i processi, le cui udienze sino fissate dopo il 31 luglio 2009, ove non assoggettate alla sospensione feriale, ovvero dopo il 15 settembre, nel caso di assoggettamento alla sospensione feriale.

Per esemplificare quindi, se un’udienza *ex art.183 c.p.c.* cade nel noto *spatium temporis*, dopo il 31 luglio (o dopo il 15 settembre, come detto<sup>48</sup>) il giudice istruttore, il giudice dell’esecuzione, la Corte di appello, i giudici istruttori o il collegio, i giudici dell’esecuzione ecc. dovranno *ex officio* fissare l’udienza e darne comunicazione alle parti costituite<sup>49</sup>.

Ove, per esemplificare, invece, nella causa fra Caio e Tizio, invece, l’udienza *ex art.183 c.p.c.* sia fissata al 20 dicembre 2009, essa potrà legittimamente e validamente tenersi, non potendosi considerare sospeso il relativo processo.

Se però le soluzioni qui proposte non siano sufficientemente tranquillizzanti, considerata la natura, appunto, pretoria della soluzione e l’impregiudicata possibilità della parte interessata alla proposizione dell’eccezione di estinzione a prescindere dalla riattivazione di un processo ormai invece, automaticamente, estinto anche se anormalmente riattivato.

In assenza e nel dubbio, tuttavia, per evitare questa grave spada di Damocle, che peggiorerebbe una situazione già gravissima non mi pare vi sia prudenziale

<sup>48</sup> E salvi eventuali - ma molto probabili - rinvii della scadenza del 31 luglio.

<sup>49</sup> Ammesso che ciò sia possibile, posta l’inagibilità di moltissimi studi legali, il che potrebbe impedire le comunicazioni e notificazioni *ex art.170 c.p.c.* e *ex art.5 comma nono e decimo del testo normativo in esame*.

alternativa alla prosecuzione o riassunzione del processo sospeso secondo le modalità di cui agli artt. 297 e 627 c.p.c.

Ma non basta, perché come ho accennato in apertura di discorso, oltre alla sospensione dei processi e dei termini, l'art.5 nel secondo comma prevede il rinvio d'ufficio delle udienze processuali civili e amministrative in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 5 aprile 2009, sono soggetti che, alla data del 5 aprile 2009, erano residenti o avevano sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1.

Ora, considerato che tutti i processi pendenti presso gli uffici giudiziari dei comuni indicati dall'art.1 del d.l.39/2009 sono sospesi sino al 31 luglio, è di evidenza lapalissiana che per i medesimi non vi possano essere udienze perché la stasi del processo seguente alla sospensione è incompatibile con quale qualunque attività, *in primis* l'udienza stessa.

La norma va conseguentemente riservata a tutti i restanti processi civili ed amministrativi pendenti fuori dall'ambito territoriale individuato dal combinato disposto dell'art.1 cit. e dal decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009.

Il secondo comma dell'art.5, lapidariamente, prevede l'officiosità del rinvio delle udienze; pur condividendo la previsione, volta ad evitare facili distorsioni nella prassi, ciò nonostante, non mi parrebbe insensato ritenere che, così come la sospensione dei termini processuali prevista dal successivo terzo comma, è rinunciabile dalla parte a cui beneficio è prevista, del pari non può escludersi la rinuncia – qui, espressa - da parte della o delle parti, *melius*: dei loro difensori, interessate al rinvio.

Ciò precisato, non vi è altro da aggiungere se non che, ovvia la *ratio* (agevolare, di nuovo, la parti e i loro difensori nella situazione di gravissima emergenza in cui si trovano), non è pensabile che della medesima si possa dare, come è già accaduto, un'interpretazione restrittiva e dunque escludere il rinvio previsto dal secondo comma in esame (o la sospensione dei termini: v. *infra*) solo perché la parte, terremotata, o meno che sia co-rappresentata da due diversi difensori, di cui solo uno terremotato.

E' ovvio che: a) se una delle parti è terremotata il giudice è obbligato al detto rinvio, sia la medesima rappresentata (o co-rappresentata) da difensore terremotato, al quale bisogna comunque garantire – vi sia mandato congiunto come disgiunto - di poter comunque esercitare il patrocinio conferitogli dal cliente; b) il giudice è altresì obbligato al detto rinvio pur quando, in processo fra parti non terremotate, uno dei difensori comunque lo sia.

La norma non prevede sanzione; pur tuttavia, non la si può considerare meramente "educativa", considerato che l'illegittimo rifiuto del rinvio, e quindi il compimento di una qualunque attività processuale, costituisce un serio *vulnus* per la reattività difensiva della parte, verosimilmente impegnata in questioni più serie ed impellenti che la partecipazione ad un'udienza.

Pertanto, mi sembra doversi desumere *ex systema* (ex artt.24 Cost., 101 c.p.c. ecc.) che la patente violazione del principio del contraddittorio debba condurre l'interprete

a optare per la nullità (relativa) dell'attività processuale compiuta nonostante l'obbligo del rinvio, legalmente imposto dalla norma in esame.

## 6. La sospensione dei termini processuali.

Passando quindi all'analisi *funditus* della “sospensione” dei termini processuali, come accennato in apertura di indagine, questa è la parte, apparentemente routinaria del provvedimento in commento, posto che in tutti i precedenti normativi, proprio i termini, sostanziali e processuali, sono stati l'oggetto primario dell'intervento urgente del legislatore<sup>50</sup>: nell'art.5 in esame vi sono però significative peculiarità.

La previsione dedicata ai termini ovviamente non poteva considerarsi superflua, perché, giustamente il legislatore ha voluto dare disciplina sia ai processi pendenti negli uffici giudiziarie colpiti direttamente dalla calamità – sospendendo tutti i giudizi, come ormai sappiamo – sia in altri uffici giudiziari, ma nei quali vi sono o parti o difensori colpiti dal sisma.

Il che, però, impone di tenere distinte le due ipotesi o meglio, anticipando i risultati dell'analisi che mi accingo a compiere, riservare la sospensione dei termini processuali solo a quella seconda categoria di giudizi, non a quelli già sospesi automaticamente, ai sensi del primo comma dell'articolo in esame.

L'art. 5 comma terzo prevede, quindi, che “per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati con i provvedimenti di cui al comma 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali e' sospeso dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. E' fatta salva la facolta' di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi, escluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria, e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali”.

---

<sup>50</sup> Va ricordato che in precedenza (in specie v. la legge 3 luglio 1991, n. 195, di conversione, con modificazioni, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle Province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990) la S.C. ha ritenuto che “la sospensione dei termini processuali e sostanziali dal 13 dicembre 1990 al 4 giugno 1991 ha carattere retroattivo (carattere non impedito dall'art. 11 delle preleggi, giacché il principio di irretroattività della legge è stato elevato a dignità di precetto costituzionale nel campo delle sanzioni penali, mentre in materia civile è derogabile mediante altre norme ordinarie); detta sospensione, evitando "medio tempore" l'ulteriore decorso del termine, impedisce che il termine "ex lege" sospeso sia computabile per il maturare di una decadenza o per il formarsi di una preclusione: Cass. 01-08-2003, n. 11737.

Come ognuno vede, si trattava, nella versione del decreto legge, di una disciplina senza meno complessa ed articolata, ma la cui esegesi era però ampiamente e agevolata proprio di citati precedenti storici.

Fatto sta, che come già ricordato, da un canto, nell'art.5 il secondo comma (come risultante dall'integrazione effettuata in sede di conversione) prevede il rinvio d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, delle udienze processuali civili e amministrative e di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 5 aprile 2009, sono soggetti che, alla data del 5 aprile 2009, erano residenti o avevano sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 (ma con rinunciabilità del rinvio); dall'altro, all'atto della conversione, è stato aggiunto - peraltro con una discutibilissima scelta anche "topografica", con una comma 1 *bis*, dopo quello dedicato alla sospensione dei processi e prima della generale disciplina della sospensione di tutti i termini sostanziali e processuali - l'ulteriore previsione per cui, in ogni caso, «fino al 31 luglio 2009, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2».

L'individuazione di alcune direttrici di analisi, invece, potrebbe essere utile per orientarsi nel dedalo del terzo comma (e ora dell'aggiunto primo *bis*) dell'art.5.

Precisando preliminarmente che la mia indagine sarà concentrata sui termini processuali *civili*, la norma, quindi, prevede: a) uno specifico ambito territoriale; b) uno specifico ambito soggettivo; c) alcune specifiche categorie di termini (sostanziali e) processuali; d) apparentemente, l'arresto del decorso dei termini; e) un delimitato periodo temporale di applicazione.

Per quanto attiene alla prima direttrice, la premessa che ho compiuto circa la necessità di coordinamento fra i due meccanismi sospensivi, dei processi in generale *ex art.5* primo comma, e dei termini, sulla base del terzo comma, impone di escludere che la disciplina della sospensione dei termini possa applicarsi ai processi sospesi ai sensi del primo comma.

Infatti, l'arresto di tutti i processi civili ed amministrativi, se è "sospensione", ancorché di tipo legale e "anomala", e se, come visto, le regole procedurali degli artt.297 ss. vengono ritenute applicabili a tutte le fattispecie sospensive, comporta la consequenziale estensione a questa fattispecie anche dell'art.298 c.p.c. a mente del quale durante la sospensione *sono interrotti tutti i termini del processo stesso*, logica conseguenza del divieto di compiere qualunque attività processuale

Del resto, come si potrebbe pensare che, dopo la sospensione *ex lege* di un processo di cognizione ordinaria nel quale era in scadenza il termine per il deposito, ad esempio, della memoria di replica *ex art.190* c.p.c., la parte ponga in essere l'atto se il processo è quiescente?

Che questa sia soluzione interpretativa necessitata, del resto, deriva anche dal fatto che i due meccanismi sospensivi non sono fra loro coordinabili.

E' vero che la data del 31 luglio 2009 segna la fine sia della sospensione dei processi sia dei termini processuali, ma basta riflettere sul che la riassunzione del processo

può avvenire nell'ulteriore lasso di tempo di cui all'art.297 c.p.c. (ossia sei mesi, oltre, eventualmente i 46 giorni della sospensione feriale, sicché la quiescenza del processo potrà protrarsi ancora per mesi), per concludere che è tecnicamente impossibile che per i termini processuali perentori dei processi sospesi il *dies a quo* della ripresa del loro corso coincida con il 31 luglio 2009.

Condividendo quanto precede, se ne ritraggono alcune conseguenze di primario rilievo.

La prima, ovviamente, è che l'innesto del comma 1 *bis* è perfettamente inutile, perché essendo sospesi tutti i processi nell'ambito territoriale di cui all'art.1 comma 2 del d.l.39/2009, in ogni caso nessun atto (salvo quelli di cui all'art.298 c.p.c.) da parte di alcuno potrebbe essere compiuto.

La seconda, molto più rilevante invece, è che la disciplina del *terzo* comma dell'art.5 va riservata ai processi civili, amministrativi ed esecutivi, in cui v'è una parte o difensore colpito dal sisma, pendenti fuori dagli uffici giudiziari dei comuni e territori individuati dal comma primo dell'art.5 stesso.

La terza: nel caso dei processi sospesi *ex art.5* primo comma, i termini seguono la disciplina del primo comma dell'art. 298 c.p.c. e dunque sono sostanzialmente interrotti, *non* "sospesi": e quindi il vecchio termine è sostituito da uno nuovo, che dunque riprenderà a decorrere *per intero*<sup>51</sup> – e non nella sua parte residua come accade in caso di sospensione in senso tecnico del termine<sup>52</sup> – riassunto il processo.

La quarta, già anticipata, è che, nel caso di processi sospesi, dell'interruzione dei termini beneficeranno ovviamente anche le parti o difensori non terremotati.

In quinto luogo, ove i processi pendenti dinanzi agli uffici giudiziari delle località colpite dal terremoto siano eccezionalmente trattati, vuoi perché rientranti nelle ipotesi tipiche del primo comma dell'art.5, vuoi perché urgenti nel senso già esaminato in precedenza (§ 2), nessun termine potrà considerarsi sospeso<sup>53</sup>.

Ovviamente, se non si condividesse questo tentativo di coordinamento dei due strumenti sospensivi, non resterà che tentare di estendere anche ai processi sospesi la regola del terzo comma, ritenendo che dal primo di agosto 2009 (salva ulteriore sospensione feriale) tutti termini tornerebbero, inesorabilmente, a decorrere.

Definito l'ambito di applicazione "territoriale" del comma in esame, passando all'esame, necessariamente congiunto, dei due primi punti su indicati, a) e b), la disciplina della "sospensione" dei termini concerne tutti i soggetti, quindi sia le parti che i relativi difensori, che alla data del sisma esercivano la propria "attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati" dal provvedimento.

---

<sup>51</sup> MENCHINI, *Sospensione*, cit., 55 ove le ulteriori indicazioni di letteratura.

<sup>52</sup> V. anche *infra sub* § 5 per più distese considerazioni.

<sup>53</sup> Ancora per esemplificare, il termine di quindici giorni per reclamare *ex art.669 terdecies* c.p.c. il provvedimento che ha accolto l'istanza cautelare di Tizio, pronunciato, in ipotesi, il 2 aprile 2009 dal tribunale di L'Aquila, non è stato sospeso, afferendo ad un processo che, per espressa disposizione normativa, è escluso dalla generale sospensione di cui al primo comma dell'art.5. Analogamente, il provvedimento di diniego della sospensione dell'esecuzione *ex art.624* c.p.c., emesso in ipotesi il 31 marzo, ove si reputi detto incidente di natura esecutiva, doveva necessariamente reclamarsi nei quindici giorni successivi alla sua comunicazione, e via discorrendo.

Pacifico quanto precede per le parti<sup>54</sup> dei giudizi civili, che la previsione debba necessariamente estendersi ai loro difensori anche in assenza di alcun spunto normativo, sarebbe comunque conclusione necessitata, giacché, salvo i noti casi eccezionali, le parti non possono agire o resistere direttamente nel processo, ma sempre tramite il conferimento dello *ius postulandi* al difensore ex art.82 comma secondo c.p.c.

In ogni caso, la norma chiude ogni questione riferendo la sospensione sia ai soggetti che svolgevano la propria attività lavorativa, fra cui vanno quindi annoverati anche i difensori, sia in virtù della successiva previsione secondo cui sono sospesi i termini per lo svolgimento “di attività difensiva”.

Piuttosto, come già anticipato occupandoci della sospensione dei processi, la sospensione dei termini processuali opera a prescindere dal che il processo cui i termini si riferiscono sia pendente presso un ufficio giudiziario ricadente nei comuni – segnatamente L’Aquila- colpiti dal sisma ed individuati dal d.l. predetto.

Quindi, per esemplificare *ogni termine* relativo ad un giudizio o ad una procedura esecutiva pendenti presso il tribunale di Roma, che vedano coinvolti una o più parti o un difensore colpiti dal sisma, sarà sospeso – nel senso che immediatamente vedremo – sino al 31 luglio 2009.

La letterale formulazione della norma, in uno alla previsione della rinunciabilità<sup>55</sup> del beneficio dell’eccezionale sospensione dei termini processuali, parrebbe imporre all’interprete anche di concludere che ove il giudizio o la procedura esecutiva non siano sospesi ex art.5 comma primo d.l. cit., è solo una delle parti o uno solo dei difensori ad essere terremotato, la sospensione *de qua* opererebbe soltanto quanto alla parte o difensore colpito dal sisma non anche la controparte o il difensore avversario.

In sostanza, non vi sarebbe un effetto partecipativo per tutte le parti e relativi difensori della sospensione dei termini, limitato solo ai soggetti individuati dal comma secondo dell’articolo in commento.

Ma è ovvio che la conclusione non persuade, conducendo a corollari paradossali e grotteschi in tutti i casi in cui i medesimi termini sono previsti per entrambe le parti e non soltanto per una.

Il meccanismo sospensivo in esame, in diverse parole, può funzionare effettivamente quando l’atto processuale da compiere in un certo termine perentorio sia di

---

<sup>54</sup> Per quanto concerne le pubbliche amministrazioni, va segnalata, peraltro, la recente Cass. 9 marzo 2009, n. 5654, secondo cui “la sospensione dei termini processuali disposta dall’art 4 del d.l. 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, non si applica alle Amministrazioni pubbliche che non abbiano la propria sede operativa - da intendersi come il luogo in cui si trovano stabilmente gli organi e gli uffici preposti allo svolgimento delle attività deliberative ed esecutive per la gestione dell’ente, anche se diverso dalla sede legale - nel territorio del comune colpito dalla calamità naturale. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio anzidetto, ha ritenuto tardiva l’impugnazione in appello da parte del direttore generale dell’Agenzia delle entrate per la Sicilia, avente sede in Palermo, comune per il quale non operava la sospensione dei termini, della sentenza di primo grado di annullamento delle sanzioni disciplinari irrogate ad un dipendente, a nulla rilevando che quest’ultimo, invece, prestasse servizio presso la sede di Acireale, ricompresa nei territori a cui era riconosciuto il beneficio)”.

<sup>55</sup> In forma espressa, ma, più verosimilmente, tacitamente.

competenza di una parte soltanto (ad esempio l'impugnazione della sentenza, l'iscrizione a ruolo della causa, il deposito della comparsa di costituzione e risposta, ecc.): il meccanismo è destinato ad incepparsi, invece, quando i termini sono previsti per entrambe le parti o, peggio, ulteriori atti dipendono dal compimento di quello ricadente nella sospensione: si pensi al triplo termine *ex art.183 sesto comma c.p.c.*

Come potrebbe ragionevolmente ritenersi, ad esempio, che solo per il convenuto terremotato non decorra il secondo termine *ex art.183 sesto comma n.2 c.p.c.* ed invece restino in scadenza per la controparte?

Come potrebbe quest'ultimo rispettare utilmente la terza scadenza se la controparte, avvalendosi della sospensione in discorso, non ha depositato il primo o secondo scritto difensivo, riservandosi di farlo allo scadere della sospensione?

*Idem* quanto ai termini per le conclusionali e le repliche, ecc.

Se non erro, non v'è altra soluzione per uscire dall'*impasse* di ritenere che la parte non beneficiante della sospensione dei termini, ove l'avversario si avvalga (e ovviamente in modo silente, cioè non compiendo l'atto in scadenza) della sospensione, possa domani esser rimessa in termini e quindi, per restare al primo degli esempi articolati, depositare o ri-depositare<sup>56</sup> la propria "terza" memoria nei venti giorni successivi al deposito della seconda memoria avversaria, che si sia avvalsa della sospensione in esame.

Sarebbe stata quindi preferibile anche per i processi non sospesi, ma caratterizzati dalla presenza di una parte o di un difensore colpiti dal sisma, la sospensione, *rectius*: proroga di tutti i termini in scadenza, *ad instar*, cioè, della sospensione feriale dei termini.

Più articolato è il discorso in ordine al punto c), relativo alla tipologia dei termini processuali ricadenti nella sospensione.

In primo luogo, sulla base di quanto già più volte rimarcato in dottrina in ordine ai precedenti storici della norma in commento, delle diverse categorie di termini (perentori, ordinatori e dilatori<sup>57</sup>), la norma, anche in questo caso, indica *expressis verbis* che la sospensione concerne solo i termini<sup>58</sup> perentori.

---

<sup>56</sup> La parte non colpita dal sisma potrebbe, infatti, precauzionalmente aver depositato la successiva memoria *ex art.183 sesto comma c.p.c.*: si pensi infatti all'ipotesi che l'atto da compiere sia la seconda memoria e art.183 sesto comma c.p. ossia quella c.d. mista, concernente cioè sia le repliche assertive alla prima memoria avversaria sia – ecco il punto – le richieste istruttorie. La parte non terremotata, in assenza della prima memoria avversaria, pur non avendo alcunché da replicare in via assertiva, è tenuta comunque all'articolazione dei mezzi istruttori ed al deposito dei documenti. Prudenza inviterebbe la parte (e relativo difensore non terremotati), comunque, a depositare la seconda memoria articolando le prove, per riservarsi poi, scaduta l'eccezionale sospensione dei termini in esame e apparsa finalmente la prima memoria avversaria, di depositare una nuova seconda memoria avvalendosi della istanza di rimessione in termini *ex art.184 bis c.p.c.*

<sup>57</sup> Sulla distinzione, per tutti, PICARDI – MARTINO, *Termini*, cit., 4 ss.

<sup>58</sup> "Termini", peraltro, e non "corso" dei medesimi, come invece sarebbe stato tecnicamente corretto: per il rilievo già ORIANI – VERDE, *op.cit.*, 1016, secondo cui, comunque, normalmente nella normativa le due espressioni si equivalgono.

Nonostante si sia tentato di estendere la previsione oltre la chiara lettera della legge<sup>59</sup>, parrebbe doversi riservare la sospensione solo agli ultimi.

Se ciò può affermarsi con nettezza quanto ai termini dilatori (esempio quello *ex art.163 bis c.p.c.*, 480 c.p.c. ecc.), più dubbio è se la sospensione possa riguardare anche i termini ordinatori.

Notoriamente, infatti, questi termini, seppure prorogabili, a differenza di quelli perentori, possono comunque di fatto importano preclusioni e decadenze al pari dei primi<sup>60</sup>.

Due ultime precisazioni sul punto: in primo luogo, si è sostenuto che debbano considerarsi assoggettati alla sospensione *de qua* anche i termini perentori che si calcolano a ritroso<sup>61</sup>, come ad esempio quello *ex art. 378 c.p.c.* (deposito memorie di parte in Cassazione), *ex art.167 c.p.c.* (comparsa di risposta del convenuto), *ex art.416 c.p.c.* (costituzione del convenuto nel processo del lavoro) ecc.

L'assunto non può condividersi perché in questo modo, per causa assolutamente non imputabile alla parte, in virtù dell'anormale effetto di arretramento della scadenza del termine, le parti, al giorno stesso del terremoto, sarebbero decadute, per tale sortilegio processuale, dal compimento dell'atto processuale che, invece, fisiologicamente sarebbe scaduto più avanti.

Ovviamente, non si può ribattere che ciò accade normalmente con riferimento alla sospensione feriale dei termini, perché le parti sono perfettamente a conoscenza dello iato temporale annuale e dunque in questo caso fanno in anticipo e con precisione, impiegando con quel minimo di diligenza che è necessaria, quando scade un termine "a ritroso", coinvolto nella sospensione feriale.

Nel nostro caso, invece, è mancata per definizione la stessa prevedibilità della sospensione.

E' vero che la decadenza è imputabile alla parte che dunque potrebbe far ricorso, quanto meno, al disposto dell'art.184 *bis c.p.c.*, ma mi parrebbe soluzione più logica differire *ex officio* l'udienza, termine di riferimento per l'inizio del decorso a ritroso del termine, e fissarla di nuovo per i medesimi incumbenti della precedente e così automaticamente riattribuire alle parti il potere che non hanno potuto esercitare nel periodo di eccezionale sospensione.

Per chiarire con un esempio, infatti ove il termine per la costituzione *ex art.416 c.p.c.* (in causa laburistica, quindi sottratta alla sospensione feriale) il cui rispetto evita le note decadenze quanto ad eccezioni di rito e merito non rilevabili *ex officio*, le domande riconvenzionali e chiamata del terzo, sarebbe scaduto nello *spatium temporis* del 6 aprile - 31 luglio perché l'udienza di comparizione è stata fissata ad esempio il 5 agosto 2009, non vi sarà possibilità di ritenere anticipato (o "arretrato", *si vis*) a data antecedente al 6 aprile il termine per la costituzione perché l'intero

---

<sup>59</sup> Per l'applicazione della sospensione anche ai termini dilatori (in relazione alla disciplina urgente emanata in conseguenza del sisma in Campania e Basilicata), ACONE, *Il terremoto e le "distrazioni" del legislatore*, cit., 26 s.

<sup>60</sup> V. DELLA PIETRA, *Sospensione*, cit., § 2, 4.

<sup>61</sup> Analogamente, ORIANI – VERDE, op.cit., 1019.

giudizio è sospeso e dunque l'udienza di discussione fissata *ex art.415* non si terrà per espressa previsione normativa, sino al momento della sua nuova fissazione.

Solo in riferimento alla quale, dunque, si dovrà procedere al rinnovato computo del termine per la costituzione *ex art.416 c.p.c.*

In secondo luogo, secondo una consolidata soluzione interpretativa<sup>62</sup>, bisogna ripetere che la sospensione riguarda i soli termini che scadono nel noto periodo 6 aprile -31 luglio, non anche quelli maturanti oltre tale iato temporale.

Passando alla questione *sub e*), anche nel caso del provvedimento in esame, il riferimento al termine sospensione va inteso in senso tecnico, ossia con riferimento proprio a quella delle tre vicende processuali che possono riguardare i termini, appunto la sospensione.

Non mi pare, infatti, in linea ad un'autorevole e, direi, consolidata tradizione interpretativa dei provvedimenti simili a quello in esame, che si possa ipotizzare che il riferimento alla sospensione dei termini per lo *spatium temporis* che va dal 6 aprile al 31 luglio come proroga o interruzione, anziché, appunto sospensione<sup>63</sup>.

La differenza è evidente: la mera sospensione dei termini che scadono nel periodo predetto comporterà che a far tempo dal 1 agosto (salva la nuova, generale sospensione feriale) ricomincerà a decorrere il termine per la *sola parte residua*, essendosi interrotto il relativo decorso il 5 aprile.

Peraltro, che il riferimento normativo alla sospensione non può interpretarsi come invece riferito alla interruzione del termine (che notoriamente comporta la sostituzione del vecchio termine interrotto con uno nuovo, di pari durata di quello vecchio interrotto) né come proroga<sup>64</sup>.

Va dunque escluso che si possa interpretare la norma (come pure usa la giurisprudenza<sup>65</sup> quanto ai precedenti normativi dell'art.5), ritenendo che il 1 agosto 2009, ovvero il 17 settembre 2009 (ove si tratti di cause assoggettate alla sospensione feriale) scadano contemporaneamente tutti i termini: si avrebbero, anche in questo caso, conseguenze paradossali, che si lasciano immaginare facilmente, per i difensori e per le cancellerie che il provvedimento in esame era ovviamente deputato ad evitare, non a creare.

A differenza di altri precedenti normativi, in questo caso il legislatore ha evitato, a mio credere, il ricorrente dilemma, appunto prevedendo che il termine sospeso riprende a decorrere – quindi per la parte residua – dopo la scadenza del 31 luglio<sup>66</sup>.

---

<sup>62</sup> Pur se non esente da dubbi: v. ORIANI – VERDE, *op.cit.*, 1016.

<sup>63</sup> Come noto interruzione, proroga e sospensione sono le tre vicende che possono incidere sul decorso dei termini e sui termini stessi: per ogni riferimento, PICARDI – MARTINO, *op.loc.ult.cit.*, con specifico riferimento alla sospensione dei termini a causa di calamità naturali, ORIANI – VERDE, 1015 ss.

<sup>64</sup> DELLA PIETRA, *Sospensione dei termini*, *cit.*, § 2.

<sup>65</sup> Cass. 28 ottobre 2008, n. 25894; Cass. 8 agosto 2000 n.10463; Cass.20 giugno 2000, n.8411; criticamente su tale orientamento, esattamente, DELLA PIETRA, *Sospensione*, *cit.*, § 2.

<sup>66</sup> Non v'è possibilità dunque di ritenere applicabile in questo caso la, peraltro errata, soluzione giurisprudenziale sostenuta, fra le varie Cass. 9064/1995 e 12329/1997 in relazione al D.L. 776/1980, convertito nella legge 874/1980, sul terremoto in Campania e Basilicata; Cass. 1284/1998 in relazione al D.L. 646/1994 relativo alle alluvioni in Piemonte; Cass. 8411/2000 in relazione al D.L. 634/1997, convertito nella legge 434/1997, relativo al terremoto nelle Marche e nell'Umbria).

La norma – ad ulteriore conferma che si tratta di una sospensione e non di una proroga o interruzione del termine - prevede anche che ove il *dies a quo* di decorso del termine cada nel periodo di sospensione legale in esame, il suo decorso inizia al cessare della sospensione, cioè al 1 agosto 2009, salva la successiva sospensione per le ferie giudiziali.

Non è facilissimo individuare casi in cui ciò possa accadere se di norma termini quali quelli previsti nella parte della norma in esame sono collegati alla scadenza di altri termini.

Si pensi alla triplice memoria *ex art. 183 sesto comma c.p.c.*

La previsione mi pare abbia un modestissimo rilievo pratico, perché, in questo caso, seppure il termine della seconda memoria poteva, in ipotesi iniziare a decorrere nel periodo 5 aprile – 31 luglio, tuttavia, salvo che il *dies a quo* di tale termine coincidesse il 5 aprile, lo stesso termine precedente, ad esempio per il deposito della prima memoria *ex n.1 comma sesto art.183 c.p.c.* sarebbe sospeso, prenderebbe a decorrere dal 1 agosto (o 16 settembre), con conseguente ed automatica traslazione del decorso del termine *ex n.2 sesto comma art.183 c.p.c.*

Si pensi ancora, *ex multis*, al termine per il deposito della documentazione ipocatastale *ex art.567 c.p.c.* che decorre dalla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di vendita, ovvero del controricorso, della memoria di replica *ex art.190 c.p.c.* ecc.

Resta un'ultima precisazione.

Solo nei limiti territoriali già individuati, si può condividere l'affermazione secondo cui i termini oggetto di sospensione sono soltanto quelli che ricadono nello *spatium temporis*, previsto dal legislatore per la normalizzazione delle attività a seguito del sisma (analogamente a quanto sostenuto in ordine ai precedenti normativi dell'articolo in commento<sup>67</sup>).

## **7. Il rinvio d'ufficio delle udienze.**

Il secondo comma dell'art.5, come già ricordato, prevede altresì il rinvio d'ufficio delle udienze in cui una parte o dei difensori sono soggetti residenti o sedenti, al 5 aprile 2006, in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1.

Ovvia la funzione di completare la protezione delle parti e dei difensori terremotati, la regola richiede qualche breve conclusiva chiosa.

In primo luogo, evidentemente, il rinvio non può riguardare i processi sospesi ai sensi del primo comma, né, del pari evidentemente, quelli che, sempre ai sensi del primo comma dell'art.5 sono eccezionalmente sottratti alla sospensione.

La previsione, dunque, posto che, come già ricordato, il processo è fatto non solo di termini ma anche di udienze, serve ad evitare che preclusioni, decadenze o comunque pregiudizi di sorta possano derivare alle parti dallo svolgimento dell'udienza.

---

<sup>67</sup> ORIANI – VERDE, *op.cit.*, 1016.

Infatti, pur sospesi i termini di tutti gli atti processuali, è pur vero che le udienze per i processi territorialmente pendenti fuori dagli uffici giudiziari dei Comuni individuati dal primo comma del d.l.39/2009 sarebbero destinate a tenersi regolarmente.

Ora, il rinvio va disposto d'ufficio, il che rende evidente che il giudice è obbligato al differimento, esclusa qualunque discrezionalità in merito; secondo quanto si è andato verificando nelle prime settimane di applicazione della normativa emergenziale, il rinvio potrà essere effettuato sia prima dell'udienza stessa sia nell'udienza stessa.

In secondo luogo, alla stregua di quanto ho esposto in ordine alla sospensione dei termini (cui dunque rinvio), mi pare assolutamente irrilevante che la parte sia codifesa da professionista non terremotato e dunque il giudice dovrà anche in questo caso rinviare l'udienza.

Pena, di nuovo, la nullità dell'attività compiuta secondo le note regole e conseguenze degli artt.156 ss. c.p.c.

Resta da dire che per udienza, oltre a quella del processo di cognizione e di quello esecutivo, dovrà intendersi, a mio parere, ogni incontro processuale fra le parti e il giudice o un suo ausiliario, anche al di fuori dell'ambiente tecnico della "udienza" (es. apposizione di sigilli, indagine del consulente tecnico d'ufficio ecc.); specie quanto al processo esecutivo, quindi, nel disposto del secondo comma dell'art.5 devono ricondursi anche le convocazioni effettuate dal professionista delegato delle attività esecutive *ex art.591 bis c.p.c., in primis* per l'esperimento materiale delle operazioni di vendita, ovvero per la predisposizione del piano di distribuzione del ricavato ecc.

Stefano Recchioni

Professore ordinario di diritto processuale civile  
nell'Università di Cassino